

Decreto federale

Disegno

concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 e 166 capoverso 2 della Confederazione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo.

Art. 2

L'Assemblea federale sottopone il presente decreto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 2 della Costituzione.

2955

¹ RS 101

² FF 2002 245